



TRIBUNALE DI TORINO

- SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORDATARIE -

L.C. N. 31/2023 –

DECRETO DI FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO EX ART. 273, COMMA 5, CCII

Il Giudice delegato,
premessi che

- con sentenza del 25/05/2023, depositata il 07/06/2023, il Tribunale di Torino ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED] e [REDACTED], nominando Liquidatore il [REDACTED];
- in data 11/09/2023 l'OCC SOS di Torino, in rappresentanza della professionista facente funzioni di OCC sino all'apertura della Procedura [REDACTED], ha depositato domanda di ammissione al passivo dei crediti relativi ai compensi loro spettanti, ed in particolare:
 - o quanto alla massa personale di [REDACTED], l'OCC ha chiesto «di essere ammesso allo stato passivo della procedura concorsuale in via prededucibile ai sensi dell'art. 6 c. 1 lettera a) C.C.I.I. per l'importo di € 10.757,56 oltre iva e c.n.p. sulla parte spettante al Gestore della Crisi; quota del 50% dell'importo complessivo di € 21.515,12 oltre Iva e c.n.p. come risulta dal preventivo del compenso firmato per accettazione da [REDACTED] e dal referente dell'OCC in data 20/04/2023»;
 - o quanto alla massa personale di [REDACTED], l'OCC ha chiesto «di essere ammesso allo stato passivo della procedura concorsuale in via prededucibile ai sensi dell'art. 6 c. 1 lettera a) C.C.I.I. per l'importo di € 10.757,56 oltre iva e c.n.p. sulla parte spettante al Gestore della Crisi; quota del 50% dell'importo complessivo di € 21.515,12 oltre Iva e c.n.p. come risulta dal preventivo del compenso firmato per accettazione da [REDACTED] e dal referente dell'OCC in data 20/04/2023»;
- nel progetto di stato passivo comunicato ai creditori il Liquidatore ha rigettato integralmente le domande di ammissione al passivo depositate dall'OCC per le seguenti motivazioni: "Escluso integralmente in quanto a sensi art. 17 c. 2 DM 202/14 il compenso è unico in caso di nomina di un liquidatore, pertanto lo stesso non potrà essere determinato se non al termine della procedura da parte di specifico provvedimento del G.D a sensi art. 275 c. 3 CCI.. Inoltre la precisazione ricevuta non è ammissibile in quanto non è presente alcuna ripartizione del compenso secondo la proporzionalità dei soggetti coinvolti nelle varie fasi a sensi art. 17 c. 1 DM 202/14, nè nel preventivo nè tantomeno nella precisazione stessa, avendo l'OCC ed il Gestore prestato l'assistenza solo sino al deposito del ricorso";

- l'OCC, presentate le proprie osservazioni, ha insistito per l'accoglimento delle domande, riducendo il credito da insinuare al passivo delle due masse debitorie all'importo *"di € 5.378,78 oltre Iva sulla parte spettante all'OCC ai sensi dell'art. 17 D.M. 202/2014 che stabilisce la ripartizione secondo i criteri di proporzionalità nella misura del 50% dell'unico compenso risultante dal preventivo firmato per accettazione"* dai debitori e dal referente dell'OCC in data 20/4/2023;
- il Liquidatore, ritenuta la presenza di contestazioni non superabili, visto l'art. 273, comma 5, CCII, ha rimesso gli atti al giudice delegato;

considerato che

- la presente causa ha ad oggetto le modalità di liquidazione del compenso dell'OCC maturato in relazione alla fase prodromica alla presentazione da parte del debitore del ricorso per l'accesso alla procedura della liquidazione controllata, nell'ipotesi in cui il Tribunale, nella sentenza di apertura della procedura, abbia nominato un diverso Liquidatore, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 270, comma 2, lett. b), CCII;
- la disciplina di riferimento per la liquidazione dei compensi è contenuta nel D.M. 24/9/2014 n. 202: in particolare – per quel riguarda la questione oggetto del contrasto che questo Giudice è tenuto a risolvere – negli artt. 17 e 18;
- fatta la doverosa premessa che le norme in parola risultano applicabili anche in seguito all'entrata in vigore del CCII, previo adattamento ai nuovi riferimenti normativi e alla nuova nomenclatura della procedure, si osserva che:
 - o ai sensi dell'art. 18, comma 1, nelle procedure di liquidazione controllata del patrimonio del debitore il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato, in base ai parametri indicati nell'art. 16;
 - o ai sensi dell'art. 18, comma 2, *"quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità"*;
 - o l'art. 17, comma 2, stabilisce che *"nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1"*;
 - o in forza dell'art. 17, comma 1, *"quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità"*;

- §1.** dalla lettura congiunta delle disposizioni citate si evince senza incertezze che il legislatore ha inteso regolare tutte le ipotesi di avvicendamento o compresenza di diversi soggetti nelle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento (diversi liquidatori, diversi OCC, o liquidatore diverso dall'OCC) prevedendo espressamente la liquidazione da parte del Tribunale di un *"compenso unico"*;
- il principio del compenso unico risulta applicabile, sulla scorta di un'interpretazione analogica delle disposizioni citate, anche nell'ipotesi – non espressamente disciplinata – della procedura di liquidazione controllata, tanto

nel caso in cui l'OCC venga confermato Liquidatore, quanto in quello in cui, come nel caso in esame, si realizzi un avvicendamento tra la figura dell'OCC e quella del liquidatore (cfr. in tal senso Trib. Milano 29/2/2024 e 21/11/2020; Trib. Bergamo 23/3/2021 e Trib. Palermo 10/5/2023);

- sebbene, infatti, il D.M. 202/2014 abbia espressamente affermato la regola del compenso unico con riferimento ad ipotesi particolari e non fisiologiche di sviluppo delle procedure (art. 17, comma 1: successione di più OCC nella stessa procedura; art. 17, comma 2: nomina ex art. 13, comma 1, l. 3/2012 di un liquidatore per l'esecuzione del piano dell'accordo con i creditori o del piano del consumatore; art. 18, comma 2: avvicendamento di più liquidatori o conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione), non risulta esservi alcun motivo che giustifichi la deroga a tale regola – da intendersi quale affermazione di un principio generale – nelle fattispecie non espressamente disciplinate, e cioè quelle della conferma dell'OCC come Liquidatore (ipotesi fisiologica tanto per la l. n. 3/2012 quanto per il CCII) o di scelta di un Liquidatore diverso dall'OCC (ipotesi eccezionale prevista per la prima volta dall'art. 270 CCII, in presenza di giustificati motivi, per la sola liquidazione controllata);
- va, d'altro canto, osservato che l'attività svolta dall'OCC per la redazione della relazione prevista dall'art. 269, comma 2, CCII (i.e. verifica della documentazione depositata a corredo della domanda e accertamento della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore) risulta per ampi tratti sovrapponibile a quella che il Liquidatore deve compiere dopo l'apertura della procedura ed è da questa assorbita, sicché la previsione di un compenso unico, che tenga conto complessivamente del lavoro svolto nelle fasi che precedono e seguono l'apertura della procedura, mira ad evitare l'ingiusta duplicazione dei compensi che si verificherebbe se si remunerasse l'attività svolta per ciascuna delle due fasi con un compenso autonomo, calcolato sui medesimi valori dell'attivo e del passivo (art. 16);
- una simile duplicazione dei compensi non solo finirebbe per arrecare un grave ed ingiustificabile pregiudizio ai creditori concorsuali, stante la natura pacificamente prededucibile del credito, ma determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra i compensi dell'OCC nominato Liquidatore nella liquidazione controllata o nella liquidazione del patrimonio e i compensi del Liquidatore nominato per l'esecuzione del piano del consumatore o dell'accordo coi creditori omologati (art. 17, comma 2) e per il caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella liquidatoria (art. 18, comma 2);
- la duplicazione dei compensi non è, pertanto, giustificabile sul piano sistematico, e ciò sia nell'ipotesi in cui la figura dell'OCC si sovrapponga a quella del Liquidatore, sia in quella in cui le due figure siano distinte, in quanto la scelta del Tribunale di nominare un Liquidatore diverso dall'OCC si rivela neutra rispetto ai profili normativi e sistematici fin qui esposti;

§2. stabilita l'unitarietà del compenso dell'OCC e del Liquidatore, da ripartirsi tra le due figure secondo criteri di proporzionalità, occorre chiarire che tale compenso non potrà che essere liquidato dal Giudice al termine della procedura liquidatoria, previa verifica della conformità degli atti dispositivi al programma

di liquidazione e previa approvazione del rendiconto, secondo quanto disposto dall'art. 275, comma 3, CCII;

- solo a conclusione della procedura, infatti, saranno definitivamente noti l'entità dell'attivo realizzato e del passivo accertato, che costituiscono i parametri di riferimento per la liquidazione del compenso unico dell'OCC e del Liquidatore, e sarà possibile valutare positivamente l'operato del Liquidatore;
- prima di allora, non essendo disponibili gli elementi di giudizio richiesti dalla legge e dovendosi rispettare il principio del compenso unitario, non potrà ammettersi al passivo della procedura alcun compenso "parziale", nemmeno per la fase che ha preceduto l'apertura della liquidazione, ancorché il debitore e l'OCC abbiano sottoscritto un accordo sui compensi ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.M. 202/2014;
- va a tal proposito sottolineato che la pattuizione del compenso tra il debitore e l'OCC di cui all'art. 14, comma 1, D.M. 202/2014 non può assumere un ruolo vincolante nella determinazione del compenso del Liquidatore da parte dell'Autorità giudiziaria, in quanto, come osservato in un precedente giurisprudenziale particolarmente approfondito (cfr. Trib. Milano 29/2/2024):
 1. l'accordo regola il rapporto giuridico esistente tra il debitore e l'OCC, mentre alcun rapporto contrattuale insorge tra il debitore e il Liquidatore nominato dal Tribunale, sia esso il professionista indicato dall'OCC o altro professionista scelto nella sentenza;
 2. la predeterminazione negoziale di un compenso eccessivo rispetto a quello liquidabile con l'applicazione dei parametri normativi, unita all'opponibilità dell'accordo alla procedura, comporterebbe l'inammissibile conseguenza di costringere il Giudice a liquidare un compenso in violazione di quei parametri di legge che è naturalmente chiamato ad applicare;
 3. riconoscere carattere vincolante all'accordo tra il debitore e l'OCC significherebbe consentire indirettamente al debitore di determinare la misura di soddisfacimento dei creditori concorsuali (necessariamente incisa dall'esborso in prededuzione a favore dell'OCC) in una procedura, quale quella della liquidazione controllata, che non consente alcuna forma di attenuazione del principio della garanzia patrimoniale generica del debitore (art. 2740 c.c.);
- in conclusione, *"il carattere unitario del compenso dell'OCC nominato Liquidatore [o del Liquidatore diverso dall'OCC, n.d.a.] non incontra alcun ostacolo nella ipotesi in cui il compenso pattuito con il debitore sia conforme ai parametri individuati dal legislatore; in tali casi infatti esso viene naturalmente assorbito e conglobato nel compenso liquidato dall'autorità giudiziaria che a detti parametri è tenuta ad attenersi [...]". La questione acquisisce invece rilevanza nella ipotesi in cui la determinazione pattizia del compenso esorbitsi rispetto ai parametri pure individuati nel d.m. citato; con la conseguenza che conglobare la misura del compenso pattizamente determinata dal debitore nella determinazione del compenso da parte dell'autorità giudiziaria si tradurrebbe in una violazione da parte di quest'ultima del dato normativo in punto di applicazione dei criteri di determinazione del compenso unico liquidabile in forza di quanto sopra rappresentato. Nel caso in cui l'accordo non tenga conto dei parametri normativi prevedendo una determinazione del*

*compenso esorbitante rispetto agli stessi, questo Tribunale ritiene che sussistano ragioni per disapplicare l'art. 14 comma 1 del decreto ministeriale nella parte in cui attribuisce rilievo all'accordo con conseguente inopponibilità alla procedura della determinazione pattizia del compenso per la parte esorbitante i parametri di legge. [...] Anche a non voler accedere alla tesi della disapplicazione dell'atto normativo secondario, una lettura costituzionalmente orientata del decreto ministeriale unitamente alle norme di rango primario con riguardo alle quali esso è chiamato ad operare e quindi a rapportarsi induce a ritenere che l'accordo tra il debitore e l'OCC non possa ritenersi opponibile alla procedura di liquidazione per tutti i motivi sopra evidenziati" (cfr. Trib. Milano 29/2/2024, che conclude condivisibilmente affermando che nemmeno l'eventuale inclusione nello stato passivo della determinazione *ultra lege* del compenso potrebbe vincolare il Giudice nella liquidazione del compenso unitario, in quanto tale inclusione non potrebbe che considerarsi "provvisoria e condizionata alla liquidazione del compenso unico da parte del giudice, costituendo solo questo il momento di insorgenza effettiva del credito in prededuzione. Né è giuridicamente sostenibile la immodificabilità del compenso per effetto del consolidamento dello stato passivo perché in questo caso sarebbe il liquidatore (e quindi normalmente lo stesso OCC) a valutare il proprio compenso in una situazione di evidente "conflitto di interessi"");*

ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta del Liquidatore di esclusione dallo stato passivo del credito dell'OCC;

P. Q. M.

rigetta le domande di insinuazione al passivo proposte dall'OCC SOS Torino confermando l'esclusione dei crediti insinuati, come da proposta del Liquidatore; visto l'art. 273, comma 5, CCII,

forma lo stato passivo definitivo in conformità al progetto di stato passivo predisposto e comunicato dal Liquidatore ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

dispone che il Liquidatore comunichi il presente decreto ai creditori che hanno presentato osservazioni e lo inserisca nel sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia.

Torino, 7/5/2024

Il Giudice delegato
Dott. Stefano Miglietta